

N. di Repertorio

N. di Raccolta

Convenzione quadro per la fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale -

CIG: 755763340C

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di gennaio in Firenze, Via di Novoli, n. 26, in una sala della Regione Toscana, davanti a me Dott. Alberto Stefanizzi, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi n. 14 del 12/01/2016, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge

SONO COMPARI:

- **REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE**, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata dalla Dott.ssa Ivana Malvaso, nata a Firenze il 22/12/1959, Dirigente del Settore Contratti, nominata con Decreto n. 12345 del 29/08/2017, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 718/2015, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n. 11.261 del 21/05/2018, esecutivo a norma di legge;

- **APAPER S.r.l.**, (in seguito per brevità indicata come “Fornitore”) con sede legale in Bologna, Via del Tipografo, n. 2/2, codice fiscale e partita IVA n. 03432931206, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna, rappresentata dal Sig. Massimiliano Perrone, nato a Torchiarolo (BR) il 25/12/1966, in qualità di

Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede del Fornitore.

Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale e poteri di firma dei
comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza
dei testimoni

PREMESSO

- che ai sensi del comma 1 dell'art. 42-*bis* della Legge Regionale n. 38/2007, la
Regione Toscana, quale centrale di committenza, è il Soggetto Aggregatore regionale
di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e stipula le "Convenzioni"
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

- che con decreto n. 11.261 del 21/05/2018 adottato dal Dirigente del Settore
Patrimonio e Logistica, Responsabile Unico del Procedimento in quanto competente
per materia, veniva indetta dalla Regione Toscana in qualità di Soggetto Aggregatore
e in adempimento di quanto previsto dal Disciplinare di funzionamento del Soggetto
Aggregatore approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 718/2015, una gara
mediante procedura aperta - ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 - da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e da svolgere con modalità telematica ai
fini dell'individuazione di un contraente con il quale stipulare una convenzione, ex
art. 26 della Legge 488/1999, per la fornitura di carta in risme a ridotto impatto
ambientale;

- che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato
Speciale descrittivo e prestazionale, lo schema della presente Convenzione e la
restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

- che con decreto n. 16.488 del 17/10/2018 è stata disposta l'aggiudicazione della
gara al Fornitore;

- che con decreto n. 20.358 del 17/12/2018, a seguito dell'esito positivo dei controlli

	eseguiti sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, e nelle more del rilascio	
	dell'informazione prefettizia antimafia, è stata dichiarata l'efficacia	
	dell'aggiudicazione disposta con il sopra citato decreto n. 16.488/2018;	
	- che pertanto la presente Convenzione viene stipulata ai sensi di quanto previsto	
	dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 con l'apposizione di apposita clausola di	
	recesso;	
	- che il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs.	
	50/2016;	
	- che il Fornitore, con la stipula della Convenzione, espressamente attesta che la	
	stessa, i suoi allegati e tutti i documenti dalla medesima richiamati definiscono in	
	modo adeguato e completo le prestazioni da fornire e in ogni caso che ha potuto	
	acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la	
	formulazione dell'offerta;	
	- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente Convenzione in forma	
	pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti	
	la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente	
	Convenzione, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 – DEFINIZIONI	
	1. Si richiamano integralmente le definizioni dell'art. 1 del Capitolato	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	1. Oggetto della Convenzione è la fornitura di carta in risme a ridotto impatto	
	ambientale. Le prestazioni devono essere svolte secondo quanto previsto:	
	- nella presente Convenzione;	
	3	

- nel Capitolato che, in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti, si

allega al presente atto quale “Allegato A” e ne costituisce parte integrale e

sostanziale.

2. La Convenzione non è fonte di obbligazioni per Regione Toscana – Soggetto

Aggregatore nei confronti del Fornitore, costituendo la medesima Convenzione ed i

suoi allegati le condizioni generali del contratto concluso dalle singole

Amministrazioni contraenti con l’emissione dei relativi Ordinativi di fornitura,

secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

ART. 3 – IMPORTO DELLA CONVENZIONE

1. L’importo massimo complessivo della Convenzione è pari a Euro 607.400,00

(seicentosestemilaquattrocento,00) oltre IVA nei termini di legge, di cui Euro

270.000,00 oltre IVA quale importo massimo per l’adesione della Regione Toscana –

Giunta Regionale ed Euro 337.400,00 oltre IVA quale importo massimo per

l’adesione delle altre Amministrazioni aderenti.

I contratti attuativi o gli Ordinativi di Fornitura saranno effettuati fino alla

concorrenza del suddetto importo massimo e conterranno l’esatta indicazione delle

prestazioni richieste ed il relativo importo.

2. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di attivare le modifiche

quantitative e qualitative di cui all’art. 8 del Capitolato.

3. La Convenzione non vincola in alcun modo né le Amministrazioni contraenti né

Regione Toscana – Soggetto Aggregatore all’acquisto di quantitativi minimi, bensì

genera unicamente l’obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino

alla concorrenza dell’importo massimo della Convenzione, gli Ordinativi di fornitura

deliberati dalle Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione nel periodo della

sua validità ed efficacia.

4. I prezzi delle forniture oggetto della Convenzione sono quelli indicati dal Fornitore nel Dettaglio Economico presentato in modalità telematica in sede di gara che, in copia digitale conforme all'originale, si allega al presente atto quale "Allegato B"

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data odierna di sottoscrizione.

2. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di prorogare la durata della Convenzione per un periodo di tempo necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. Con la proroga della Convenzione potranno essere solo prorogati gli Ordinativi di fornitura già emessi e potranno aderire solo le Amministrazioni contraenti che hanno già aderito prima della scadenza della Convenzione.

3. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo indicato al precedente articolo 3, salvo che Regione Toscana – Soggetto Aggregatore non si avvalga dell'opzione di incremento dell'importo prevista all'art. 8.1 del Capitolato.

4. Gli Atti di adesione saranno emessi fino ai 3 mesi antecedenti la data di scadenza della Convenzione.

5. La Convenzione si intende conclusa se, prima del termine di scadenza, sono stati emessi Ordinativi di fornitura tali da esaurire l'importo massimo complessivo della Convenzione.

6. È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Ordinativi di fornitura.

ART. 5 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

	1. Si richiama quanto riportato all'art. 8 del Capitolato.	
	2. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal responsabile dell'esecuzione (RES).	
	Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente.	
	ART. 6 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA	
	1. Ogni comunicazione inerente la gestione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura dovrà essere trasmessa tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC).	
	2. La PEC del Fornitore è: apaper@pec.it;	
	la PEC del RUP di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è: regionetoscana@postacert.toscana.it;	
	le PEC delle Amministrazioni contraenti verranno comunicate in occasione dei rispettivi Ordinativi di fornitura.	
	ART. 7 – DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE - RUP	
	1. Il Dirigente responsabile della Convenzione:	
	<ul style="list-style-type: none"> • è il Dirigente del Settore Patrimonio e Logistica - Responsabile Unico del Procedimento (RUP); • autorizza le Amministrazioni contraenti - con la sottoscrizione degli atti di Accettazione all'adesione - ad emettere Ordinativi di fornitura; • sovrintende alla corretta esecuzione degli obblighi di cui alla presente Convenzione; 	
	6	

	<ul style="list-style-type: none"> • provvede all'istruttoria e al procedimento per l'escussione della garanzia definitiva in tutti i casi in cui è previsto ed effettua, anche a campione, le verifiche in ordine alla corretta esecuzione degli Ordinativi di fornitura. 	
	Ai fini di quanto sopra indicato, il RUP è coadiuvato dal Supervisore con il quale il Fornitore è tenuto a relazionarsi.	
	ART. 8 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE	
	1. Fermo quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato, le Amministrazioni contraenti aderiranno alla presente Convenzione mediante la sottoscrizione di apposito Atto di adesione. I singoli Atti di adesione sono resi disponibili anche al Fornitore.	
	2. L'atto di adesione contiene tutti gli elementi di cui all'art. 7.3 del Capitolato.	
	ART. 9 – ORDINATIVO DI FORNITURA	
	1. L'Amministrazione contraente emetterà l'Ordinativo di fornitura solo dopo la sottoscrizione del relativo Atto di adesione. L'Ordinativo di fornitura rappresenta il documento contrattuale che vincola il Fornitore nei confronti della Amministrazione contraente che lo ha emesso e riporta il CIG derivato acquisito dalla medesima Amministrazione.	
	2. L'Amministrazione contraente ha facoltà di emettere, in relazione ad ogni Atto di adesione, uno o più Ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo ivi previsto ed entro la durata ivi stabilita. L'Amministrazione contraente non è obbligata a raggiungere l'importo indicato nell'Atto di adesione ed il Fornitore non può vantare alcuna pretesa al riguardo.	
	3. I singoli Ordinativi di fornitura individuano il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni ivi indicate. Fermo restando che gli Ordinativi di fornitura devono essere emessi entro il periodo di validità dell'Atto di adesione, le prestazioni ivi indicate dovranno concludersi entro tre mesi successivi alla scadenza della	
	7	

Convenzione.

4. La somma degli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti non potrà essere superiore all'importo massimo indicato al precedente articolo 3, ad esclusione dell'ipotesi in cui si ricorra all'aumento secondo quanto previsto nello stesso articolo.

5. Per quanto non espressamente disposto si rimanda all'art. 7 del Capitolato.

ART. 10 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore effettuerà, tramite il RUP, il monitoraggio e la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti dalla Convenzione ed individuate dal Capitolato.

ART. 11 – VERIFICHE DELLA FORNITURA

1. Si rinvia a quanto disciplinato all'art. 14 del Capitolato.

ART. 12 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti in forza degli Ordinativi di fornitura saranno calcolati sulla base degli importi unitari indicati nel Dettaglio Economico e saranno fatturati secondo quanto previsto dagli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti e versati dalle stesse secondo la normativa vigente in materia e comunque previo accertamento qualitativo positivo delle prestazioni effettuate e previo rilascio del certificato di pagamento da parte del RES.

2. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi delle prestazioni accessorie e di tutte le spese connesse alle prestazioni indicate nell'Ordinativo di fornitura o nei relativi Ordini di esecuzione e previste nel Capitolato. Essi, infine, sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori

adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, come sopra indicati.

4. I corrispettivi, come sopra calcolati, saranno pagati previo accertamento

quali/quantitativo/verifica di conformità delle prestazioni effettuate, come indicato

nel Capitolato. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di

servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art.

17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma

629, della Legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

5. Nei singoli Ordinativi di fornitura del servizio sono indicati tutti gli estremi utili

ad emettere le fatture elettroniche che dovranno comunque prevedere le specifiche di

cui al D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione

e ricevimento della fattura elettronica". Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma

elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 Febbraio 2004, n. 52,

dal D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Le specifiche in

riferimento alle modalità di emissione, trasmissione, ricevimento e termini di

pagamento delle fatture saranno contenute negli Ordinativi di fornitura.

6. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento delle fatture ricevute

nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di pagamenti da parte delle

Pubbliche Amministrazioni.

7. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento alla Convenzione e al relativo

Ordinativo di fornitura emesso dall'Amministrazione contraente e deve essere

intestata e trasmessa all'Amministrazione contraente. Le Amministrazioni contraenti

non possono accettare fatture non conformi a quanto sopra indicato ovvero le fatture

che pervengano in modalità diversa da quella sopra descritta. Ai fini del pagamento di

corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, l'Amministrazione contraente

procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-*bis* del D.P.R. 602

del 29 Settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia

e delle Finanze del 18 Gennaio 2008, n. 40.

8. L'Amministrazione contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo,

acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti.

9. Ciascuna Amministrazione contraente, in caso di DURC che segnali inadempienze

contributive, nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ai

sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, tratterrà l'importo corrispondente alle

inadempienze riscontrate. L'importo delle suddette inadempienze è quantificato dagli

enti previdenziali ed assistenziali competenti.

10. I corrispettivi saranno accreditati, secondo quanto disposto nell'Ordinativo di

fornitura, sul conto corrente intestato al Fornitore medesimo nel rispetto della Legge

13 Agosto 2010 n. 136 e di quanto indicato al successivo articolo 13. Tale conto

corrente deve essere comunicato ad ogni singola Amministrazione contraente prima

dell'attivazione della fornitura secondo le modalità indicate da ciascuna

Amministrazione contraente.

11. Ciascuna Amministrazione contraente individua le modalità operative della

ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 30, co. 5, del D. Lgs. 50/2016, potendo anche

richiedere che le fatture emesse nel corso dell'esecuzione del servizio siano decurtate

della suddetta percentuale.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione della Convenzione il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 nell'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura a favore delle Amministrazioni contraenti.

2. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

3. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente, al RUP della Convenzione ed alla Prefettura di competenza dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente Convenzione il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Ordinativi di fornitura delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

5. Il Fornitore si impegna a comunicare, con le modalità indicate nel precedente articolo 6, a ciascuna Amministrazione contraente, oltre ai numeri di conto corrente bancari / postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, le generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni.

ART. 14 – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato al precedente articolo 3, tutti gli oneri e rischi, compresi quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, relativi allo svolgimento delle prestazioni oggetto

della Convenzione e del Capitolato e ad ogni ulteriore attività che si rendesse

necessaria per un corretto e completo adempimento delle prestazioni oggetto della

Convenzione.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione a

perfetta regola d'arte, con la migliore diligenza e attenzione nel rispetto delle norme

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella

Convenzione e nel Capitolato ed è responsabile verso Regione Toscana – Soggetto

Aggregatore e le Amministrazioni contraenti del buon andamento delle stesse e della

disciplina dei propri dipendenti.

3. Il Fornitore è obbligato ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali

tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che

dovessero essere successivamente emanate, assumendosene i relativi oneri.

4. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni

sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla

normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con

specifico riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008. Lo stesso si assume

ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da

persone o cose delle Amministrazioni contraenti, in dipendenza di omissioni o

negligenze nell'esecuzione della prestazione.

5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti

e Regione Toscana – Soggetto Aggregatore da qualsivoglia eccezione, contestazione

e pretesa relative alla prestazioni indicate nei singoli Ordinativi di fornitura derivanti

dall'inosservanza di norme e prescrizioni tecniche.

6. Il Fornitore, con la sottoscrizione della Convenzione, manleva, inoltre, Regione

Toscana - Soggetto Aggregatore e ciascuna Amministrazione contraente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei loro confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione, tenendole indenni da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

ART. 15 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E

CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. Non è ammesso il subappalto nell'esecuzione delle prestazioni indicate negli Ordinatori di fornitura poiché il Fornitore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

2. Il Fornitore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni indicate, è tenuto a comunicare, ai sensi dell'art. 105 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, all'Amministrazione contraente che ha emesso l'Ordinativo di fornitura e a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

3. È vietata la cessione totale o parziale della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi o Ordinatori di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolta di diritto, rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.

ART. 16 – CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO AGLI ORDINATIVI DI

FORNITURA

1. Il Fornitore è tenuto a fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva ai Contratti attuativi o Ordinatori di fornitura della presente Convenzione, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei

pagamenti ad essi relativi. Tali pagamenti sono effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG "derivato" indicato dall'Amministrazione contraente nell'Ordinativo di fornitura. Le Amministrazioni contraenti pagheranno le prestazioni al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

2. Il contratto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alle singole Amministrazioni contraenti interessate.

3. La comunicazione dell'eventuale cessione del credito dovrà avvenire anche tramite PEC indirizzata alle singole Amministrazioni contraenti interessate.

ART. 17 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti saranno messi a disposizione del Fornitore.

3. Il Fornitore, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare alle Amministrazioni contraenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 18 – PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

1. Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione

	delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di fornitura rispetto a quanto previsto nel	
	Capitolato, applicherà le seguenti penali:	
	a) in caso di ritardo nel dare riscontro all'Amministrazione contraente, mediante PEC	
	della data di prevista consegna, rispetto al termine massimo di 2 giorni lavorativi	
	stabilito all'art. 4.3 del Capitolato, l'Amministrazione contraente applicherà al	
	Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad Euro 10,00 fino al	
	trentesimo giorno lavorativo di ritardo;	
	b) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini massimi indicati	
	all'art. 4.3 del Capitolato pari a 3 giorni lavorativi , ovvero rispetto al diverso termine	
	pattuito espressamente tra le parti, l'Amministrazione contraente applicherà al	
	Fornitore dal primo giorno lavorativo di ritardo fino al trentesimo una penale pari a:	
	- per ordini inferiori a Euro 1.000,00 (al netto IVA), Euro 20,00;	
	- per ordini compresi tra Euro 1.000,00 e Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 40,00;	
	- per ordini superiori ad Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 60,00;	
	c) in caso di ritardo nella consegna della fornitura e di quanto a corredo della stessa a	
	seguito di indisponibilità temporanea del/i Prodotto/i per esaurimento scorte rispetto	
	ai termini massimi stabiliti all'art. 4.6 del Capitolato, pari a 10 giorni lavorativi,	
	l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale, dal primo giorno	
	lavorativo di ritardo fino al trentesimo pari a:	
	- per ordini inferiori a Euro 1.000,00 (al netto IVA), Euro 10,00 ;	
	- per ordini compresi tra Euro 1.000,00 e Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 20,00 ;	
	- per ordini superiori ad Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 30,00 ;	
	d) in caso di ritardo nel ritiro e/o nella sostituzione dei Prodotti contestati per	
	difformità qualitativa o quantitativa in eccesso rispetto al termine massimo stabilito di	
	cui all'art. 4.8 del Capitolato pari a 4 giorni lavorativi l'Amministrazione contraente	

	applicherà al Fornitore, dal primo giorno lavorativo di ritardo fino al giorno del ritiro	
	da parte del Fornitore dei Prodotti consegnati non conformi e/o in eccesso una penale	
	pari a:	
	- per ordini inferiori a Euro 1.000,00 (al netto IVA), Euro 10,00;	
	- per ordini compresi tra Euro 1.000,00 e Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 20,00;	
	- per ordini superiori ad Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 30,00 ;	
	e) in caso di consegna parziale dei Prodotti, di cui all'art. 4.8 del Capitolato ovvero	
	rispetto a diverso termine pattuito espressamente tra le parti, l'Amministrazione	
	contraente applicherà al Fornitore, dal primo giorno lavorativo di ritardo fino al	
	trentesimo, una penale pari a:	
	- per ordini inferiori a Euro 1.000,00 (al netto IVA), Euro 10,00 ;	
	- per ordini compresi tra Euro 1.000,00 e Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 20,00 ;	
	- per ordini superiori ad Euro 5.000,00 (al netto IVA): Euro 30,00.	
	In tutti i casi suddetti se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno o, limitatamente	
	alla lettera d), fino al ritiro da parte del Fornitore dei Prodotti consegnati non	
	conformi e/o in eccesso l'Amministrazione contraente, fermo restando l'applicazione	
	della penale giornaliera, si riserva di procedere ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.	
	Lgs. 50/2016.	
	Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino	
	a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del	
	proprio Ordinativo di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli	
	eventuali maggiori danni; parimenti, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore per	
	quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della	
	misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo massimo della	
	Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti,	

fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. Ciascuna Amministrazione contraente provvederà a contestare al Fornitore, per iscritto, le inadempienze, indicando un termine di almeno 5 giorni lavorativi per le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione contraente applicherà le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dal verificarsi dell'inadempimento.

Gli importi corrispondenti saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata dal Fornitore. All'escussione della garanzia potrà procedere sia Regione Toscana – Soggetto Aggregatore sia ciascuna Amministrazione contraente.

4. Nel caso di penali da ritardo, ove l'Amministrazione contraente accerti l'esistenza e la validità della controdeduzione presentata dal Fornitore non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione; il mancato rispetto da parte del Fornitore del nuovo termine assegnato dall'Amministrazione contraente darà luogo all'applicazione delle penali.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di ciascuna Amministrazione contraente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

6. Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni come indicato all'art. 4.9.2 del Capitolato.

7. Nel caso in cui il RUP accerti che più Amministrazioni contraenti abbiano applicato la medesima tipologia di penale, richiederà chiarimenti in merito al Fornitore, il quale è tenuto a rispondere entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta. Nella risposta il Fornitore è tenuto ad indicare le azioni che

intraprenderà al fine di eliminare le situazioni che hanno dato luogo all'applicazione

di penali.

8. Con riferimento alla presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non

imputabile alle Amministrazioni contraenti / Regione Toscana - Soggetto Aggregatore

ovvero a caso fortuito o forza maggiore, relativo ai livelli di servizi stabiliti nel

presente atto e relativi Allegati Regione Toscana - Soggetto Aggregatore applicherà al

Fornitore le seguenti penali :

a) nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del

Responsabile della Fornitura di cui all'art. 5 del Capitolato (pari a 10 giorni solari),

verrà applicata una penale, per ogni giorno solare di ritardo pari ad Euro 200,00 fino

al trentesimo giorno lavorativo di ritardo;

b) nei casi previsti di fuori produzione, di cui all'art. 4.7 del Capitolato, in caso di

ritardo:

- della comunicazione di sostituzione dei prodotti e/o

- dell'invio delle schede tecniche dei nuovi prodotti proposti in sostituzione e/o

- dell'invio dei referti di uno o più laboratori accreditati ACCREDIA e/o

- dell'invio, nel caso in cui il prodotto sia ecologico, della relativa certificazione e

campionatura

relativi ai prodotti proposti in sostituzione, applicherà una penale, per ogni giorno

lavorativo di ritardo pari ad Euro 100,00 fino al trentesimo giorno lavorativo di

ritardo;

c) nel caso di consegna della reportistica di cui all'articolo 4.9.2 del Capitolato (pari a

15 giorni solari) con dati risultanti non completi o non corretti, applicherà una penale,

pari a Euro 200,00 per ogni giorno solare di ritardo fino al trentesimo giorno solare di

ritardo;

d) nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui all'Articolo 4.9.2 del Capitolato (pari a 15 giorni solari), applicherà una penale per ogni giorno solare di ritardo pari a Euro 100,00 fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni del Capitolato.

In tutti i casi suddetti se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, si riserva di procedere ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni contraenti, a seguito di verifiche effettuate da Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui all'art. 4 del Capitolato, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 1.000,00, in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9. Per il procedimento di applicazione delle penali disciplinate dal comma 8 si applica la procedura di cui ai commi 3-4 del presente articolo.

ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione e degli obblighi derivanti dagli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1/767/96/164691314 del 24/01/2019 con la quale la società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti, nell'interesse del Fornitore stesso, fino all'importo di Euro 30.350,00 (trentamilatrecentocinquanta/00). L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.

L'importo della garanzia risulta ridotto del 50% in quanto il Fornitore è in possesso della certificazione prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 conservata, in copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio.

2. La garanzia opera nei confronti di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, a far data dalla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di fornitura.

3. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti hanno il diritto di escutere la garanzia costituita a loro favore in relazione alle penali applicate e ove non sia possibile trattenere gli importi individuati per le penalità dai pagamenti successivi, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva, in ogni caso la facoltà di procedere all'escussione della garanzia anche per conto delle Amministrazioni contraenti.

4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Regione Toscana- Soggetto Aggregatore. Parimenti il Fornitore dovrà procedere alla integrazione nel caso in cui Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ricorra all'opzione individuata all'art. 3, co. 2, della Convenzione sulla base del valore dell'incremento suddetto.

5. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del D. Lgs. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, sulla base delle prestazioni

effettivamente eseguite e liquidate dalle Amministrazioni contraenti. Lo svincolo

automatico è effettuato periodicamente con cadenza semestrale.

6. Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione al RUP, ai fini del monitoraggio della garanzia stessa.

7. L'ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 14.3 del Capitolato.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA E DELLA CONVENZIONE

1. In tutte le ipotesi di ritardo individuate al precedente articolo 18 le Amministrazioni contraenti e/o Regione Toscana – Soggetto Aggregatore possono procedere rispettivamente alla risoluzione degli Ordinativi di fornitura e della Convenzione, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

2. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni contraenti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Ordinativi di fornitura per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'Amministrazione contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo Contratto di fornitura;

- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui alla presente Convenzione non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti postali o bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

	- prestazioni contrattuali effettuate da altro operatore economico non autorizzato da	
	Regione Toscana – Soggetto Aggregatore a svolgere attività in subappalto;	
	- violazione degli obblighi di condotta derivanti dai Codici di comportamento dei	
	dipendenti delle Amministrazioni contraenti da parte dei dipendenti e collaboratori a	
	qualsiasi titolo del Fornitore;	
	- violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (attività successiva alla	
	cessazione del rapporto di lavoro);	
	- mancata reintegrazione della garanzia escussa nel termine di 10 giorni solari dal	
	ricevimento della relativa richiesta di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore;	
	- cessione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, come previsto dal	
	precedente articolo 15;	
	- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione.	
	3. Se l’importo delle penali applicate è superiore al 10% dell’ammontare netto della	
	Convenzione, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore può risolvere la	
	Convenzione per grave inadempimento, ai sensi del comma 3 dell’articolo 108 del	
	D. Lgs. n. 50/2016.	
	4. Salvo non sia disposto diversamente da parte di Regione Toscana – Soggetto	
	Aggregatore, la risoluzione della Convenzione determina l’impossibilità della sua	
	utilizzazione da parte delle Amministrazioni le quali, quindi, non potranno emettere	
	nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i	
	Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro	
	originaria scadenza.	
	5. La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola	
	Amministrazione contraente alla risoluzione del proprio Ordinativo di fornitura a	
	partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il	

Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo Fornitore prescelto.

6. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 21 – RECESSO

1. Le Amministrazioni contraenti e/o Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nel caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Del recesso ne sarà data comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 30 giorni solari.

2. In tali ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle attività eseguite.

3. Se sopraggiungono normative ovvero mutamenti organizzativi e/o logistici a carattere eccezionale che riguardano Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni contraenti che hanno incidenza sull'esecuzione della fornitura (c.d. giusta causa), Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni contraenti possono recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione e/o dall'ordinativo, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle

	prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo	
	contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa	
	anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso	
	spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.	
	5. Il Fornitore non può recedere dalla Convenzione e/o dagli Ordinativi di fornitura.	
	ART. 22 – RECESSO EX D. LGS. N. 159/2011	
	1. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di avvalersi, ai sensi	
	dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui,	
	successivamente alla stipula della Convenzione, il controllo risultante	
	dall'Informazione prefettizia antimafia relativa al Fornitore dia esito negativo, fatto	
	salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese	
	sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.	
	2. Il recesso dalla Convenzione determina il recesso delle Amministrazioni	
	contraenti dagli eventuali Ordinativi di fornitura nel frattempo stipulati.	
	ART. 23 – REFERENTI DEL FORNITORE	
	1. Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato un	
	Responsabile della fornitura quale referente nei confronti di Regione Toscana –	
	Soggetto Aggregatore, nonché di ciascuna Amministrazione contraente, per quanto	
	di propria competenza. Il Responsabile della fornitura ha, quindi, la capacità di	
	rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore sostituisca il	
	Responsabile del servizio, è obbligato a darne comunicazione tramite PEC all'	
	Amministrazione contraente e a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore.	
	ART. 24 – NORME REGOLATRICI	
	1. Per quanto non espressamente previsto in questa Convenzione si richiamano le	
	norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:	
	24	

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

- la Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) per le parti compatibili con il D. Lgs. 50/2016;

- il “Regolamento di attuazione” della Legge regionale 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 per le parti compatibili con il D. Lgs. 50/2016;

- il Codice civile e altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie insorte tra le parti derivanti o connesse alla presente Convenzione, sia durante l'esecuzione sia al termine dei contratti attuativi, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la normativa vigente. In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione è soggetta alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico delle singole Amministrazioni contraenti aderenti mentre le spese di bollo e di registro ed ogni altro onere della Convenzione sono a carico del Fornitore.

ART. 27 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL

CODICE CIVILE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, del Codice Civile il Sig.

Massimiliano Perrone dichiara di accettare specificamente le clausole di cui agli articoli: 14 – Obblighi generali del Fornitore, 20 – Risoluzione degli Ordinativi di fornitura e della Convenzione, 21 – Recesso; 22 – Recesso ex D. Lgs. n. 159/2011 e 25 – Foro competente.

ART. 28 - DISPENSA LETTURA ALLEGATI

1. Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto io, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho ricevuto la presente Convenzione composta da n. 25 pagine elettroniche per intero e parte della pagina n. 26 che ho letto ai comparenti i quali la approvano e con me la firmano digitalmente e che verrà regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo:

- relativamente all'originale in formato elettronico del presente atto e sua copia per la registrazione, in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972;

- relativamente agli allegati all'originale in formato elettronico del presente atto mediante apposizione di bollo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Firenze Prot. 62444/2009 del 22/10/2009) sulla loro copia analogica, che verrà conservata agli atti dell'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica collocato

all'indirizzo Aruba Sign e nello specifico:

- per il Sig. Massimiliano Perrone, del certificato di firma digitale rilasciato da Infocert S:p.A.

Fitma Qualificata 2 con vigenza dal 21/06/2018 al 21/06/2021;

- per la Dott.ssa Ivana Malvaso, del certificato di firma digitale rilasciato da

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 17/07/2018 al 16/07/2024.

“Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico”
(Art. 23 d.lgs. n. 82/2005 – art. 68-ter L. n. 89/1913 – art. 58 LR n. 38/2007)

Io sottoscritto, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana

CERTIFICO

ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, che la presente copia della **Convenzione quadro per la fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale - CIG: 755763340C**, omessi gli allegati, redatta su supporto cartaceo, composta da numero **27 pagine** oltre la presente, è conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti, conservato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana, e che la stessa è stata sottoscritta digitalmente in data 30/01/2019 dalla Dott.ssa Ivana Malvaso per Regione Toscana – Soggetto Aggregatore con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 17/07/2018 al 16/07/2024, dal Sig. Massimiliano Perrone per la società APAPER S.r.l., con certificato di firma digitale rilasciato da Infocert S.p.A. Firma Qualificata 2 con vigenza dal 21/06/2018 al 21/06/2021, e da me Ufficiale Rogante con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 28/02/2013 al 01/03/2019

Attesto che alla Convenzione in oggetto è stato attribuito il **N. 8557 di Repertorio** ed il **N. 5356 di Raccolta** degli Atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana.

Attesto che la Convenzione è in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, **Ufficio Territoriale di FIRENZE 1**.

Si rilascia in carta libera per uso interno dell'Ente.

Firenze, li 31/01/2019

L'Ufficiale Rogante della Regione Toscana
Dott. Alberto Stefanizzi

